

ATTRIBUZIONI DEL RLS

approfondimento di pagina 25

Il RLS deve essere sempre consultato per quanto riguarda:

- la valutazione dei rischi per la salute e sicurezza;
- l'applicazione delle misure di prevenzione e protezione;
- l'organizzazione dell'informazione e della formazione dei lavoratori;
- i rapporti con gli organi di vigilanza.

Il RLS ha accesso ai luoghi di lavoro e a tutta la documentazione aziendale in materia di salute e sicurezza sul lavoro, compreso il DVR.

In tutte le aziende deve esserci un numero minimo di RLS (art. 47):

- 1 RLS in aziende/unità produttive fino a 200 lavoratori;
- 3 RLS in aziende/unità produttive fino a 201 lavoratori;
- 6 RLS in aziende/unità produttive con oltre 1000 lavoratori.

Nelle aziende/unità produttive con **meno di 15 lavoratori**, il RLS è eletto direttamente dai lavoratori al loro interno, mentre in quelle con **più di 15 lavoratori** è eletto o designato nell'ambito delle rappresentanze sindacali in azienda. In assenza di tali rappresentanze, il RLS è eletto dai lavoratori al loro interno. L'elezione del RLS avviene in corrispondenza della giornata nazionale per la SSL (Salute e Sicurezza sul lavoro), individuata nell'ambito della Settimana Europea. Le modalità di elezione del RLS, stabilite in sede di contrattazione collettiva, prevedono che:

- il RLS può essere eletto tra i dipendenti con un contratto a tempo indeterminato;
- l'elezione si svolge a suffragio universale e a scrutinio segreto;
- il numero di preferenze che un lavoratore può esprimere è pari a 1/3 dei candidati;
- prima della votazione, i lavoratori eleggono un segretario di seggio, il quale provvederà alla redazione del verbale di elezione, che costituisce lettera di nomina dell'eletto;
- il RLS dura in carica tre anni, salvo dimissioni anticipate: in tal caso viene sostituito dal primo dei non eletti.

In assenza di elezione o designazione del RLS, si ricorre al Rappresentante dei Lavoratori Territoriale (RLST) che svolge le stesse funzioni e ha lo stesso ruolo del RLS, ma invece di essere eletto dai lavoratori, è designato dalle organizzazioni sindacali in assemblee territoriali dei lavoratori.

Il d.lgs. 81/2008 istituisce per la prima volta la figura del RLS di **sito produttivo (RLSP)**, individuato tra i RLS di tutte le aziende che operano in un medesimo sito produttivo, in specifici contesti (art.



49):

- porti, specifiche aree portuali o sedi di autorità portuale o marittima;
- centri internodali di trasporto di cui alla Direttiva del Ministero dei trasporti del 18/10/2006 n. 3858;
- impianti siderurgici;
- cantieri con almeno 3.000 uomini/giorno;
- contesti produttivi complessi, caratterizzati da interferenza tra lavorazioni e un numero complessivo di addetti mediamente operanti nell'area superiore a 500.

